

**Edizione di venerdì 24 ottobre 2014**

## **AGEVOLAZIONI**

[Le alternative possibili dopo l'entrata in vigore del nuovo regime forfettario](#)

di Luca Caramaschi

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Anche i tifosi si fanno il "trust"](#)

di Sergio Pellegrino

## **AGEVOLAZIONI**

[Tremonti-quater: pochi investimenti anche nella media di raffronto](#)

di Fabio Garrini

## **IVA**

[Novità per l'iva sulla manutenzione e ristrutturazione di immobili](#)

di Davide David

## **IMPOSTE SUL REDDITO**

[Le spese di manutenzione su beni di terzi](#)

di Federica Furlani

## **VIAGGI E TEMPO LIBERO**

[Omaggio al Grande Torino](#)

di Chicco Rossi

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Le alternative possibili dopo l'entrata in vigore del nuovo regime forfettario***

di **Luca Caramaschi**

Deroghiamo alla regola che ci siamo imposti di evitare di parlare della legge di Stabilità fino al momento in cui questa non avrà un' "ossatura" più stabile, per affrontare un tema che ci è stato sottoposto da diversi Lettori e cioè che cosa accadrà ai contribuenti che applicano il **regime dei minimi**.

Il [DDL Stabilità 2015](#) contiene infatti all' **articolo 9**, in ben 36 commi, la disciplina del nuovo **regime** fiscale agevolato previsto per le **persone fisiche** che esercitano attività d'impresa, arti o professioni.

A prescindere dalle **caratteristiche** proprie di tale regime, che diversamente da quanto accaduto nel recente passato, è un vero regime **forfettario** (in quanto il **reddito**, oltre che assoggettato ad imposta sostitutiva, viene calcolato in percentuale sull'ammontare dei ricavi o dei compensi), è importante capire bene quali **scelte** si profilano per i contribuenti a partire dal periodo d'imposta **2015**; in particolare per quelli che fino al 2014 hanno applicato gli **altri regimi** semplificati sinora previsti dal legislatore tributario.

In particolare, per quanti stanno tuttora applicando i **regimi** semplificati occorre, in un'ottica di **pianificazione** fiscale, già pensare a ciò che potranno fare a partire dal **1° gennaio 2015** e quali sono le opzioni che si presentano loro davanti.

I commi che l'articolo 9 del disegno di legge **Stabilità 2015** dedica a questo tema sono quelli che vanno da 32 a 35.

Nello specifico, al **comma 32** viene in prima battuta prevista l' **abrogazione** di tutti i regimi "particolari", diversi cioè dai tradizionali regimi ordinario e semplificato, sino ad ora applicabili alle **persone fisiche**, siano esse esercenti attività d'impresa, arte o professione:

- regime delle **nuove iniziative produttive**, detto anche regime delle **neo-attività**, introdotto dall'articolo 13 della legge n.388 del 23.12.2000 (Finanziaria per l'anno 2001);
- regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, cosiddetto regime dei **nuovi minimi**, introdotto dall'articolo 27 del D.L. n.98 del 6.7.2011;
- regime dei contribuenti **minimi** di cui all'articolo 1 commi da 96 a 115 e comma 117 della legge n.244 del 24.12.2007 (Finanziaria per l'anno 2008).

Regimi, quindi, che dal 1° gennaio 2015 risultano **formalmente** abrogati.

Senonché i commi successivi (il richiamo a “salvo quanto previsto dal comma 37” operato dal precedente comma 32 appare **fuorviante** in quanto l'articolo 9 si compone di soli 36 commi) introducono specifiche disposizioni finalizzate a **salvaguardare** e conservare l'applicazione dei regimi “abrogati” da parte di quei **contribuenti** che fino al 2014 hanno comunque applicato detti regimi semplificati.

Ma andiamo con ordine.

Il **comma 33** del citato articolo 9 stabilisce che i soggetti che per il **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014** (si tratta sempre e comunque del 2014 in quanto per le **persone fisiche** il periodo d'imposta, salvo ipotesi liquidatorie, coincide sempre con l'anno solare) **hanno applicato** il regime delle neo-attività oppure quello del regime dei nuovi minimi (commi 1 e 2 dell'art.27 D.L. 98/11) oppure quello degli ex minimi (comma 3 dell'art.27 D.L. 98/11), in presenza delle condizioni per la sua applicazione, transitano **“naturalmente”** nel nuovo regime forfetario. Resta in ogni caso salva, per tali soggetti, la possibilità di **optare** dal 2015 per l'applicazione delle imposte nei modi **ordinari**. In tale evenienza la scelta, da effettuarsi secondo le regole previste dal d.P.R. n.442/97, andrà effettuata nel **quadro VO** del modello di dichiarazione annuale **IVA2016** relativo al periodo d'imposta 2015 secondo la solita regola del **comportamento “concludente”**.

Fin qui nulla di nuovo, ma è nei commi successivi che il legislatore ha previsto la **“ultrattività”** dei regimi in precedenza abrogati.

In particolare al **comma 34** viene previsto solo per quanti nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 **stanno applicando**:

- il regime delle neo-attività;
- il regime dei nuovi minimi (commi 1 e 2 art.27 D.L. n.98/11)

la possibilità di applicare, per i soli periodi d'imposta che **residuano** al compimento del **triennio** agevolato:

- il regime agevolato previsto dal comma 12 dell'articolo 9 del DDL Stabilità 2015 (che per il primo triennio di attività prevede una **riduzione di un terzo** del reddito forfettariamente determinato);
- il regime dei nuovi minimi (commi 1 e 2 dell'art.27 D.L. 98/11);
- il regime degli ex minimi (comma 3 dell'art.27 D.L. 98/11).

Va

**osservato** come, sul punto, il citato comma 34 sia **poco preciso** se si considera che, quantomeno con riferimento al regime dei nuovi minimi, lo stesso vi **assicura** una permanenza per lo meno di un quinquennio salvo l'eventuale ulteriore durata fino al compimento del 35-esimo anno di età. Saranno probabilmente i previsti decreti attuativi e provvedimenti direttoriali a **chiarire** meglio tali aspetti.

A

**dirimere** tale questione (probabilmente frutto di una non precisa formulazione letterale del comma 34), interviene il successivo **comma 35** che stabilisce, con riferimento ai soggetti che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del **regime fiscale di vantaggio** (commi 1 e 2 dell'art.27 D.L. 98/11), la **possibilità** di continuare ad applicare lo stesso regime fino al completamento del quinquennio agevolato o comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Se, quindi, con l'avvento del nuovo regime contabile **forfettario** era lecito sperare, in un'ottica di **semplificazione**, nell'abbandono immediato delle molteplici regole che caratterizzano i differenti **regimi** semplificati (neo attività, minimi, ex minimi), **in realtà** non è così.

Si pensi ad un 18-enne che ha **optato** nel 2014 per il regime fiscale di vantaggio di cui ai commi 1 e 2 dell'art.27 D.L. 98/11 e

che

**potenzialmente** (non glielo si augura) potrebbe applicare ancora tale regime per i prossimi 17 anni.

Vedremo se nel percorso di

**approvazione definitiva** della disposizione in commento vi sarà l'introduzione di modifiche tese ad azzerare, con decorrenza 1° gennaio 2015, tutti i regimi contabili alternativi sino ad ora proposti, per lasciare

**spazio** ad un unico regime forfetario che costituisca, per le posizioni di ridotte dimensioni, l'unica vera

**alternativa** ai tradizionali regimi ordinario e semplificato.

**Questa sì che sarebbe vera semplificazione.**

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Anche i tifosi si fanno il “trust”***

di **Sergio Pellegrino**

Sulla stampa specializzata (quella sportiva si intende) negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare dei

***trust***

**dei tifosi o**

***supporters’ trust***, atteso che il fenomeno è ovviamente d’importazione essendosi sviluppato in Inghilterra, patria del calcio e dei *trust*.

Il

**primo**

***supporters’ trust*** è stato infatti

**istituito nel 1992 a**

**Northampton Town**

per aiutare la squadra di calcio che si trovava in una situazione finanziaria difficilissima, assumendo una partecipazione azionaria nel club e indicando anche un membro del Consiglio di Amministrazione.

Oggi

**nel Regno Unito esistono circa 140 *supporters’ trust***, in misura preponderante nel calcio (ma ve ne sono diversi anche nel rugby), che in determinati casi hanno un numero molto rilevante di membri: in particolare quello che supporta il Manchester United ne vanta circa 200.000.

Nel nostro Paese il fenomeno è decisamente più recente e ad oggi ci sono circa una

**ventina di *supporters’ trust***, in particolare fra le

**squadre calcistiche che militano in Lega Pro**, avendo questa “stimolato” il fenomeno, come si evince dalla recente

**determinazione nr. 26/2014.**

Il documento prevede che le società sportive che intendono aderire al progetto devono intanto nominare quale osservatore permanente all’interno del Consiglio di Amministrazione un rappresentante della tifoseria.

Entro i successivi tre mesi, devono depositare presso la Lega Pro copia conforme dell’atto costitutivo e dello statuto di un

*trust*, espressione della tifoseria locale, assieme alla copia conforme del verbale assembleare della società sportiva nella quale viene nominato, quale membro del Consiglio di

Amministrazione, almeno un rappresentante del *trust*.

Il termine *trust* è più volte ripetuto nel documento della Lega Pro e quindi la domanda che ci si pone è **se vi sia un legame con l'istituto "tradizionale" del *trust***, come il nome lascerebbe intendere.

In realtà non è così e **non vi è alcuna comunanza fra le due fattispecie** (se non appunto nella denominazione): il *supporters' trust* è una **associazione no profit di tifosi**, che si pone l'obiettivo di "influenzare" i processi decisionali dei club, acquisendo generalmente una partecipazione al capitale e esprimendo se possibile un amministratore, con la finalità di rafforzare il legame con il territorio.

Nel nostro Paese sono stati istituiti nella **forma dell'associazione o della cooperativa**, per avere un soggetto giuridicamente riconosciuto che garantisca la massima democraticità interna e l'applicazione del principio "*una testa-un voto*".

L'autotassazione dei tifosi delle società in difficoltà non è certamente una novità, ma qui non è "a fondo perduto": I tifosi assumono un **ruolo di investitori**, garantendo una maggiore stabilità alla società da un punto di vista economico e, conseguentemente, una minore "dipendenza" dal proprietario.

Le regole sul *fair play* finanziario, gli introiti da biglietti, sponsor e televisioni che si riducono, ci inducono a ritenere che **il fenomeno si svilupperà nei prossimi anni in misura sempre maggiore nel calcio**, ma non soltanto.

Le stesse logiche, infatti, possono valere anche per le **altre discipline sportive**, in relazione alle quali, anzi, i minori *budget* richiesti possono rendere **ancora più importante un ruolo "attivo" dei tifosi**.

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Tremonti-quater: pochi investimenti anche nella media di raffronto***

di **Fabio Garrini**

Mancano ancora le indicazioni dell'Agenzia relativamente all'agevolazione per l'acquisto di **beni strumentali nuovi**, ma visto l'orizzonte temporale offerto per perfezionare gli acquisti (che dovranno avvenire obbligatoriamente entro il prossimo 30 giugno 2015), piuttosto limitato, anche considerando che un terzo di questo periodo è già passato, occorre cimentarsi "al buio" nelle prime valutazioni per consigliare al meglio i clienti.

Tra queste problematiche, non ancora sviscerate, vi è il **calcolo dell'agevolazione**, soprattutto in relazione alla verifica della **media di riferimento** per il calcolo dell'agevolazione effettivamente spettante: l'art. 18 comma 1 del DL 91/14 offre infatti il diritto a beneficiare del bonus solo per **l'eccedenza** degli investimenti rispetto alla media del quinquennio precedente (comunque al netto dell'anno con investimenti più rilevanti che può essere scartato dal calcolo), ma non precisa come tale media vada costruita.

#### **Il principio di omogeneità**

In assenza di indicazioni ufficiali, la soluzione più ragionevole per procedere a tale calcolo è quella che impone di **verificare** quanto detto in passato in occasione di situazioni analoghe, in particolare nelle prime due edizioni dell'agevolazioni Tremonti ove, come nella presente disposizione, l'investimento agevolabile doveva essere nettizzato della media di investimenti pregressi.

In quella sede venne affermato il cosiddetto **principio di "omogeneità"**, secondo cui la costruzione della media deve seguire le **stesse regole** previste oggi per l'individuazione degli investimenti agevolati.

Quindi:

- prima di tutto occorre prendere in considerazione solo i beni strumentali **nuovi**, escludendo tutti i beni strumentali usati;



- occorre poi far riferimento ai beni che rientrano nella **divisione 28 della tabella ATECO**, in quanto solo questi sarebbero nel 2014 investimenti rilevanti (tenendo in considerazione tutte le **situazioni peculiari** oggetto di chiarimento nella [CM 44/E/09](#));
- vanno quindi presi in considerazione solo i beni che presentano un costo unitario **almeno pari ad € 10.000** in quanto tale è il limite di rilevanza per gli investimenti effettuati;
- infine **non** si dovrebbe tener conto dei **disinvestimenti** posti in essere in tali anni, come non dovrebbero rilevare i disinvestimenti realizzati nella finestra temporale in cui opera l'agevolazione (25.06.2014 – 30.06.2015).

Pertanto, il calcolo della media non dovrà essere condotto assumendo tutti i beni strumentali acquistati, ma occorrerà condurre una **opportuna verifica per ogni cespite**.

E questo sarà necessario a tutto vantaggio del contribuente che potrà computare una **media sicuramente molto più leggera** rispetto a quella che si otterrebbe dal computo di tutti gli investimenti effettivamente realizzati in passato.

In definitiva, se i paletti per considerare agevolabile un investimento sono numerosi, allo stesso tempo tali **parametri selettivi** saranno operativi per il computo degli investimenti della media.

Malgrado ciò, comunque il lavoro necessario per verificare il registro dei beni ammortizzabili non sarà "banale": **se anche la media fosse zero, comunque l'attività di ricerca documentale potrebbe essere consistente**.

Da questo punto di vista risultava certamente più funzionale la precedente **Tremonti-ter** che, almeno sotto il profilo dell'impegno richiesto nel calcolo, prescindendo da ogni confronto con gli anni precedenti, si dimostrava sicuramente **più "snella"**.

## IVA

---

### **Novità per l'Iva sulla manutenzione e ristrutturazione di immobili**

di  **Davide David**

Il decreto sblocca Italia (D.L. n.133/14) ha in parte **modificato i criteri di classificazione degli interventi edilizi** riportati all'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia).

Tali modifiche dovrebbero avere una diretta **conseguenza anche sull'IVA da applicare** per gli interventi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione.

La novità principale riguarda la classificazione tra gli interventi di manutenzione straordinaria, quali definiti alla lettera b) dell'art. 3 del Testo Unico dell'edilizia, di quelli *“consistenti nel **frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari** con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso”*.

In precedenza tali interventi erano considerati ricompresi tra quelli di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) del citato art. 3.

Va ora ricordato che **l'IVA sugli interventi edilizi trova una diversa applicazione a seconda che trattasi di interventi di manutenzione straordinaria ovvero di interventi di ristrutturazione**.

Una prima diversità riguarda l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%, la quale trova un ambito più ristretto per le manutenzioni straordinarie rispetto a quello previsto per le ristrutturazioni.

Nello specifico,  
**per le manutenzioni straordinarie l'aliquota IVA del 10% è applicabile:**

- soltanto agli interventi realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, con esclusione di quelli realizzati su fabbricati a diversa destinazione (da assoggettare all'aliquota IVA ordinaria del 22%);
- soltanto in relazione alle prestazioni di servizi e non anche per la cessione dei beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi (da assoggettare all'aliquota IVA ordinaria del 22%);

- soltanto per le prestazioni di servizi rese in appalto e non anche per quelle rese in subappalto (da assoggettare all'aliquota IVA ordinaria del 22%);
- tenendo conto delle limitazioni all'importo assoggettabile all'aliquota IVA del 10% previste in caso di impiego dei "beni significativi" di cui al D.M. 29.12.1999.

**Per le ristrutturazioni l'aliquota IVA del 10% è invece applicabile:**

- per gli interventi realizzati su ogni tipologia di fabbricato, qualunque sia la sua destinazione (quindi anche su quelli strumentali, quali capannoni, negozi, uffici, ecc.);
- per la cessione dei beni finiti forniti per la realizzazione degli interventi;
- sia ai contratti di appalto che di subappalto aventi ad oggetto gli interventi.

**Per quanto sopra la riqualificazione tra le manutenzioni straordinarie degli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari dovrebbe comportare, tra l'altro:**

- l'applicazione dell'IVA nella misura del 10% soltanto per interventi di frazionamento o accorpamento di **unità abitative**, mentre in precedenza beneficiavano dell'aliquota ridotta anche quelli realizzati su unità a destinazione non abitativa (uffici, negozi, ecc.);
- l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22% per la cessione di **beni finiti** forniti per gli interventi, mentre in precedenza anche tali cessioni beneficiavano dell'IVA al 10%;
- l'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22% per le prestazioni rese in **subappalto**, mentre in precedenza anche per tali prestazioni trovava applicazione l'IVA al 10%.

Una ulteriore conseguenza che sembra derivare dalla riclassificazione di cui trattasi riguarda la

**cessione degli immobili fatti oggetto degli interventi.**

L'art. 10 del d.P.R. n. 633/72 esclude espressamente dall'esenzione da IVA, tra l'altro, le cessioni di fabbricati effettuate

*"dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), del Testo Unico dell'edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, entro cinque anni dalla data di ultimazione ... dell'intervento".*

La riqualificazione tra le manutenzioni straordinarie di cui alla lettera b) del Testo Unico dell'edilizia degli interventi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari dovrebbe quindi comportare che

**le cessioni dei fabbricati sui quali sono stati realizzati tali interventi rimangono sempre esenti da IVA**, anche quando effettuate dalle imprese che hanno eseguito gli interventi, **fatta solo salva la possibilità, concessa in generale a tutte le imprese, di optare per l'IVA (ma soltanto per i fabbricati strumentali).**

In caso poi di assoggettamento ad IVA “per opzione” occorre evidenziare che sono **soggette ad IVA nella misura del 10% le cessioni di fabbricati (anche strumentali) sui quali sono stati fatti interventi di recupero, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del Testo Unico dell’edilizia.**

Da ciò dovrebbe conseguire **l’applicazione dell’IVA nella misura ordinaria del 22% per la cessione di fabbricati fatti oggetto di interventi di frazionamento o accorpamento** (sempre in ipotesi di opzione per l’applicazione dell’IVA in luogo dell’esenzione e sempre che non ricorrano altre ipotesi per l’applicazione di aliquote ridotte, quali “prima casa”, “fabbricati Tupini”, ecc.).

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Le spese di manutenzione su beni di terzi***

di **Federica Furlani**

Nel momento in cui vengono sostenute delle **spese di manutenzione o riparazione** su determinati beni, mobili o immobili che siano, per determinare il loro corretto trattamento sia civilistico che fiscale, è necessario soffermarsi su **due elementi**:

- la loro **natura**, ovvero se si tratta di spese qualificabili come manutenzione ordinaria o come manutenzione straordinaria,
- la **titolarità del beni** cui dette spese afferiscono, se di proprietà dell'impresa o di terzi.

Concentriamoci sul diverso trattamento, civilistico e fiscale, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie sostenute su **beni di terzi**, ovvero **beni posseduti con un titolo diverso dalla proprietà**, e quindi a titolo di locazione, affitto, leasing, comodato, etc....

L' **OIC 16**, dedicato alle Immobilizzazioni Materiali, definisce i **costi di manutenzione** come quelli sostenuti per **mantenere in efficienza le immobilizzazioni materiali, per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie**; i **costi di riparazione** come quelli sostenuti per **porre riparo a guasti e rotture**. Mentre quindi i primi possono essere oggetto di pianificazione in funzione dei programmi di utilizzazione delle immobilizzazioni, i secondi non possono essere pianificati.

Fatta questa premessa, per **costi di manutenzione ordinaria** si intendono le manutenzioni e riparazioni, come sopra definite, di **natura ricorrente** (pulizia, verniciatura, riparazione, sostituzione di parti deteriorate dall'uso, etc.) che vengono **effettuate per mantenere i cespiti in un buono stato di funzionamento**.

Dal punto di vista civilistico la disciplina di tali spese sostenute su beni di terzi è la medesima di quella relativa ai beni di proprietà: **vanno rilevate ed imputate a conto economico in base al principio di competenza** e andranno

classificate tra i costi della produzione nella voce

**B)7 Costi per servizi.**

**Fiscalmente** invece il limite di deducibilità imposto dall'art. 102, co. 6, del Tuir per le manutenzioni ordinarie su beni propri (deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili, mentre l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi) non si applica e quindi le spese in questione risulteranno **completamente deducibili nell'esercizio secondo le regole fiscali generali:**

- interamente deducibili, se afferenti beni che non subiscono limitazioni oggettive di deducibilità;
- deducibili con i limiti fiscali previsti, se relative a beni a deducibilità limitata (autovetture, telefonia fissa e mobile, ...).

Le

**spese di manutenzione straordinaria** si sostanziano invece in **ampliamenti, modifiche, sostituzioni** e altri miglioramenti riferibili al bene che producono un **aumento significativo e tangibile: o di produttività o di sicurezza o un prolungamento della vita utile del cespite.**

Civilisticamente, in base all'

**OIC 24** relativo alle Immobilizzazioni Immateriali, i costi sostenuti per miglorie e spese incrementative su beni di terzi vanno classificati:

- **nella voce B) I 7) – Altre delle Immobilizzazioni immateriali**, se, ipotesi più frequente, si configurano come beni o prestazioni che **non sono separabili dai cespiti cui si riferiscono;**
- nella specifica categoria delle **Immobilizzazioni materiali**, se dette spese danno origine a beni materiali **con una loro individualità e funzionalità** che, al termine della locazione, posso essere rimossi e autonomamente utilizzati.

Mentre questi ultimi saranno ammortizzati secondo le regole civilistiche previste per le immobilizzazioni materiali, i

**costi di manutenzioni straordinaria capitalizzati andranno ammortizzati nel periodo più breve tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo di locazione/affitto/etc.**

Bisogna inoltre considerare anche l'eventuale

**periodo di rinnovo contrattuale** di affitto, locazione, ..., nel determinare la durata dell'ammortamento, ma solo se questo è

**dipendente dal conduttore** e purché tale maggior durata non superi il periodo di previsto utilizzo delle miglorie. Nell'ipotesi in cui poi il contratto non venga rinnovato, la parte di

costo non ammortizzata costituirà una **sopravvenienza passiva**.

Dal punto di vista fiscale **non esiste una disposizione specifica**: va quindi applicata la disposizione in materia di costi pluriennali.

L' **art. 108, co. 3, del Tuir** prevede la **deducibilità nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio**, ricalcando pertanto il comportamento tenuto a livello civilistico.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

---

### ***Omaggio al Grande Torino***

di **Chicco Rossi**

è stata  
del  
dal 1563, capitale del  
dal 1720 al 1861 e, quindi, del  
dal 1861 al 1865 e questo fine settimana è capitale del  
e del buon

Al Lingotto si svolge il  
**Salone internazionale del gusto** edizione 2014.

5 giorni all'insegna del buon mangiare che è anche sinonimo di tutela del territorio, delle biodiversità e soprattutto di un mangiare sano.

La  
*kermesse* offre incontri a ripetizione. Per chi volesse sfruttare questo fine settimana in arrivo, Chicco Rossi, a suo gusto personale (del resto i latini ci hanno insegnato con lo splendido esempio di perifrastica passiva che ***de gustibus non est disputandum?***) consiglia per la giornata del **25 ottobre** di iniziare con **Maurilio Garola** che accompagnerà, al padiglione 2, alla scoperta del **peperone** di **Carmagnola** (per chi volesse provare una cena di alto livello al rientro può andare al **La Ciau del Tornavento** di Treiso in provincia di Cuneo dove Maurilio è il padrone di casa (*must* per gli agnolotti del plin di seirass cotti nel fieno maggengo al burro e timo serpillio).

Nel primo pomeriggio come non andare allo  
*stand*

**Laurisia** per un viaggio nel passato con la degustazione del **chinotto** (si veda “

[La bevanda che non ti aspetti](#)”) e per chi preferisce bacco ecco servita l'alternativa al padiglione 1 con lo

**Slow food Liguria** che ci presenta le sue **bollicine**.



A chiusura, per chi volesse cenare direttamente al Lingotto ecco servita la cucina di **Terra madre** (*guest star* Fatima Kadoumy e Diego Felix).

Per chi al contrario volesse tuffarsi nel ritmo cittadino il consiglio è, previa prenotazione, andare nel quadrilatero romano a farsi coccolare al ristorante **Consorzio** una vera chicca.

Fantastico l'

**uovo**

**croccante** su spinaci, fonduta di

**cheddar** e pancetta croccate a cui far seguire dei commuoventi

**plin**

**d'ortiche al caprino** con

**burro d'acciughe e timo**, il tutto annaffiato con un generoso

**Baccabianca** della

**Tenuta Grillo** guidata da Guido e Rita Zampaglione. Un

**Cortese** in

**purezza**, che prevede una prolungata macerazione sulle bucce, da 40 a 60 giorni, e un successivo affinamento in acciaio a cui fa seguito un ultimo anno almeno in bottiglia.

Attenzione,

**non è filtrato**, quindi si presenta di colore ramato, ricco di riflessi e sorprendentemente limpido nonostante l'assenza di filtratura. All'olfatto si riconosce l'erba amara, la nocciola, la cannella e il caramello.

Al palato si denota una buona freschezza acida e l'indubbia presenza dei tannini derivanti dalla lunga macerazione, il finale è lungo e presenta una buona struttura.

Ormai il là è stato dato e allora come si può andar via senza aver addentato una

**costata** di

**razza**

**fassone?**

E qui ci scappa un gran

**Barolo**, quello che porta il nome di

**Bartolo Mascarello** e che adesso è prodotto sapientemente dalla figlia Teresa. Lascio a voi la scoperta di un gran vino prodotto da uno dei patriarchi del Barolo.

Ma Torino vuol dire anche caffè storici, ricchi di tradizione e fascino, mantenuti integri nelle loro fattezze originarie e per questo meritevoli di una visita.



Destinazione è

**piazza Castello** dove si affacciano sia il **Palazzo reale** che **Palazzo Madama e Casaforte degli Acaja**, dichiarate patrimonio dell'Unesco.

Da qui prendendo la galleria si può andare da

**Baratti**

e

**Milano**, il cui nome deriva da quello dei suoi fondatori, che nel lontano 1875 diedero vita a questa caffetteria storica posizionata tra la piazza e la

**Galleria Subalpina**. L'eleganza e soprattutto la bontà dei prodotti permisero di poter far parte dell'

*élite* dei fornitori della Real Casa.

Proseguendo per la Galleria Subalpina si arriva fino alla splendida

**piazza San Carlo** dove è possibile andare a degustare una buona cioccolata calda al **Caffè Torino**, inaugurato nel 1903 e tutt'ora sinonimo di eleganza.

Passeggiando per la città come non comprare uno dei suoi simboli, quella prelibatezza fatta di cacao, zucchero e nocciola tonda gentile delle Langhe, prodotta per la prima volta dalla **Caffarel** nel lontano 1865 e presentata dalla maschera carnevalesca di Torino Gianduja: il **gianduitto** che a prescindere da chi lo produce si caratterizza per il suo rivestimento di carta dorata.

A questo punto si può andare al museo egizio o, per chi si sente in colpa per il troppo mangiare, si può sempre optare per una bella passeggiata per il

**parco del Valentino**, costeggiando il grande fiume e ammirando l'omonimo

**castello**, anch'esso patrimonio dell'Unesco e attualmente sede staccata del Politecnico di Torino e della facoltà di architettura.

Il palazzo fu acquistato da Emanuele Filiberto di Savoia su consiglio di un certo Andrea Palladio...

A chiusura di questa breve visita, come non andare alla basilica di Superga a rendere omaggio a, rigorosamente in ordine alfabetico Bacigalupo, A. Ballarin, D. Ballarin, Bongiorno, Castigliano, Fadini, Gabetto, Grava, Grezar, Loik, Maroso, Martelli, Mazzola, Menti, Operto, Ossola, Mario Rigamonti e Schubert? Onore al **GRANDE TORINO**.

